

favore di TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. - limitatamente alla parte relativa alla realizzazione di uno stallo a 150 KV nella sezione a 150 KV della Stazione elettrica a 380/150 KV di Foggia.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.1.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21.10.2008;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa formanti parte integrante del presente provvedimento:

si ritiene opportuna, sulla base di quanto riportato in narrativa, la scissione dall'Autorizzazione Unica rilasciata D.D. n. 1/2010 e n. 233/2010 in favore della Società RENERGY SAN MARCO S.r.l. con sede legale in Milano, Via Durini, 18 - P.IVA e C.F. 06370120963, in:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 72,60 MW da realizzarsi nel Comune di San Marco in Lamis (Fg) con allaccio alla rete elettrica di TERNA, che prevede un collegamento in antenna a 150

KV con la sezione a 150 KV della stazione RTN 380/150 KV di Foggia;

- stallo a 150 KV nella sezione a 150 KV della Stazione elettrica a 380/150 KV di Foggia;

si concede la voltura dell'Autorizzazione Unica rilasciata con D.D. n. 1/2010 e n. 233/2010 in favore di TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. - limitatamente alla parte relativa alla realizzazione di uno stallo a 150 KV nella sezione a 150 KV della Stazione elettrica a 380/150 KV di Foggia.

Il presente atto, composto da n. 4 facciate, è adottato in unico originale;

di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;

di inviare copia conforme del presente atto alla Segreteria della Giunta regionale;

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Davide F. Pellegrino

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 11 luglio 2011, n. 190

Variante alla Determina Dirigenziale n. 103 del 01.02.2007 di Autorizzazione Unica, ai sensi dei commi 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, per la costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza elettrica di 42 MW, delle opere connesse nonché delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso, da realizzarsi nel Comune di Serracapriola (FG) in località "Vastaioli - Cesine - Inforchia - Chiantinelle - Crocella". Società DAUNIA WIND S.r.l. con sede legale in Foggia, via Napoli n. 121 - P. IVA e C.F. n. 02388580710.

Il giorno 11 Luglio 2011, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con D. Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con L. 1° marzo 2002, n. 39 sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la L. 1° giugno 2002 n. 120 ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto dell'11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il D. Lgs. del 29.12.2003 n. 387, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della L. 1° marzo 2002, n. 39 promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del D. Lgs. del 29.12.2003 n. 387, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale, con provvedimento del 23.01.2007 n. 35, ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo del 29.12.2003 n. 387;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del D. Lgs. 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale n. 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;
- l'art. 14 della L. 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della L. 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della Conferenza di Servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della Conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

- con Determina Dirigenziale n. 211 del 24.04.2006, il Settore Ecologia della Regione Puglia escludeva dalle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale n. 21 aerogeneratori sui 26 proposti in progetto, subordinandoli al rispetto di specifiche prescrizioni;
- la Regione Puglia - Assessorato allo Sviluppo Economico - Innovazione Tecnologica - Settore Industria ed Energia, con Determina Dirigenziale n. 103 del 01.02.2007, rilasciava Autorizzazione Unica alla Società Daunia Wind S.r.l., ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003, per la costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza pari a 42 MW, delle opere connesse nonché delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Serra-

- capriola (FG) in località "Vastaioli - Cesine - Inforchia - Chiantinelle - Crocella";
- la Società Daunia Wind S.r.l., in data 24.07.2007, trasmetteva alla Provincia di Foggia - Ufficio Ambiente richiesta di riesame del progetto limitatamente ai 5 aerogeneratori ritenuti ambientalmente incompatibili dal Servizio Ecologia della Regione Puglia;
 - la Provincia di Foggia - Ufficio Ambiente, con nota prot. n. 12907 del 28.02.2008, comunicava, a seguito delle modifiche apportate all'art. 10 della L.R. n. 17/2007 dalla L.R. n. 40/2007 che ha riportato in capo alla Regione Puglia la competenza ad esaminare le variazioni progettuali anche se successive alla sua entrata in vigore, di aver trasmesso al Settore Regionale Ecologia istanza ed elaborati progettuali relativi all'intervento di cui trattasi, essendo venuta meno la propria competenza;
 - il Settore Ecologia della Regione Puglia, con nota prot. n. 5227 del 28.03.2008, rilevava come il procedimento amministrativo di verifica di assoggettabilità avviato con istanza del 24.05.2005 si fosse concluso con Determinazione Dirigenziale n. 211 del 24.04.2006, che ha escluso dalle procedure di V.I.A. 21 aerogeneratori su un totale di 26 proposti, motivando il parere sfavorevole per i 5 aerogeneratori non ammessi con le prescrizioni e motivazioni adottate nello stesso provvedimento succitato; pertanto la richiesta di riesame costituiva una nuova istanza e come tale era da inoltrare nuovamente alla Provincia territorialmente competente;
 - la Provincia di Foggia, con Determina del Responsabile del Servizio Ambiente n. 2394 del 28.07.2008, provvedeva ad escludere dalle procedure di V.I.A. la realizzazione anche dei n. 5 aerogeneratori, conformemente al parere espresso dal Settore Ecologia della Regione Puglia per i primi 21 aerogeneratori con Atto Dirigenziale n. 211 del 24.04.2006, considerate le modifiche progettuali apportate e confermava tutte le prescrizioni espresse nella appena citata Determina n. 211;
 - la Società Daunia Wind S.r.l., con nota del 25.08.2008 acquisita al prot. n. 38/9398 del 04.09.2008, presentava presso la Regione Puglia - Settore Industria e Industria Energetica istanza di variante in corso d'opera relativa alla costruzione ed all'esercizio di n. 5 aerogeneratori previsti nel progetto originario;
 - la Società Daunia Wind S.r.l., in data 06.08.2009, proponeva ricorso presso il TAR Puglia - sede di Bari contro la Regione Puglia avverso il silenzio sull'istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica per la realizzazione della variante in corso d'opera relativa al progetto di che trattasi; con Sentenza n. 2 dell'08.01.2010, detto ricorso veniva accolto dichiarando l'obbligo della Regione Puglia - Settore Industria di provvedere nel termine di 30 giorni, decorrenti dalla comunicazione ovvero notificazione della Sentenza stessa, all'adozione delle proprie determinazioni;
 - la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, in ottemperanza alla Sentenza di cui sopra, con nota prot. n. 4443 del 23.03.2010, convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 29 aprile 2010;
 - la Società proponente, in data 21.04.2010, dichiarava di aver provveduto ad inoltrare il progetto di variante agli Enti e/o Amministrazioni competenti al rilascio di pareri, nulla-osta o atti di assenso previsti dal procedimento amministrativo.
- Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:
- Regione Puglia - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Espropri con nota prot. n. 38360 del 27.04.2010 esprime parere favorevole alle seguenti condizioni:
 - si acquisisca preliminarmente la certificazione del comune di Serracapriola attestante la relativa conformità o compatibilità con il vigente PUG comunale, ovvero si approvi la eventuale preventiva variante urbanistica per l'area di sito dell'impianto eolico, ove si acceda all'esproprio delle particelle di cui al fg. 7 particelle 28 e 32;
 - si eliminino dall'elenco descrittivo gli immobili, di cui al al fg. 7 particelle 4, 101, 102 ed al fg. 8 particella 28, per cui non è necessario attivare il procedimento espropriativo in quanto "...è stato stipulato un contratto che prevede la locazione, ai soli fini eolici, dell'area, la realizzazione di un diritto di super-

ficie sull'area interessata direttamente dalla torre e la servitù per strade e cavidotti" giusta dichiarazione di cui alla relazione descrittiva;

- si modifichi l'elenco ditte indicando per entrambe le particelle di cui al fg. 7 particelle 28 e 32; i relativi dati catastali, ivi compresi la superficie complessiva ed i proprietari catastali; la distinta tipologia di acquisizione coattiva (esproprio e/o asservimento) le superfici da acquisire coattivamente, le relative indennità unitarie e complessive;
 - si calcolino le indennità di esproprio sulla base dell'ultimo V.A.M. determinato dalla competente C.P.A.;
 - si proceda, preventivamente al rilascio dell'autorizzazione unica, a dare avviso di avvio del relativo procedimento alle ditte interessate dall'acquisizione coattiva, nonché a valutare le osservazioni eventualmente pervenute, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del T.U. 327/2001.
- Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica con nota prot. n. 1342 del 09.02.2011 comunica che, ai sensi del comma 1 dell'art. 7 della Legge Regionale n. 20 del 7 ottobre 2009 che prevede in materia di autorizzazione paesaggistica la competenza della Regione solo per gli *"impianti di produzione di energia con potenza nominale superiore a 10 Megawatt"* e in virtù della DGR n. 2766 del 14 dicembre 2010 con la quale si attribuisce la delega al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche alla Provincia di Foggia ai sensi dell'art. 7 della LR n. 20/2009 a far data dal 01.01.2011, la competenza per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica del progetto in questione è la Provincia di Foggia.
- Regione Puglia - Ufficio Provinciale Foreste di Foggia con modulo parere prot. n. 7475 del 27.04.2010 conferma il parere prot. 6336 del 23.06.2005 che si trasmette in copia. Restano fermi gli obblighi nei confronti del R.R. n. 10/2009 e art. 54 R.D.L. 3267/1923 (inedificabilità). Sono inoltre ineleggibili le aree su cui sono stati attivati finanziamenti pubblici per scopi forestali.
- Regione Puglia - Ufficio Provinciale Agricoltura di Foggia con nota prot. n. 8512 del 03.02.2011

ritiene il progetto conforme alle norme citate in premessa e, pertanto, si rilascia parere favorevole, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni nella realizzazione dell'impianto:

- tutti i materiali inerti che devono essere usati per la realizzazione delle piste temporanee di cantiere devono essere costituiti di materiale autoctono prelevato dagli scavi delle fondazioni delle torri o da cave che estraggono lo stesso tipo di materiale esistente nelle vicinanze. Nei pressi del cancello di accesso, degli edifici di controllo e di magazzino e delle cabine è consentita la realizzazione di un'area con materiali naturali (breccia, stabilizzato, sabbia) per il parcheggio e il transito di mezzi;
 - nella costruzione delle piste non devono essere eseguiti sbancamenti e movimentazioni del suolo;
 - terminata la fase di cantiere, a seguito di smantellamento delle piste di cantiere, dovrà essere ripristinato lo strato originario di suolo;
 - nella fase di chiusura e riempimento delle trincee dei cavidotti, nei tracciati ricadenti all'interno degli appezzamenti agricoli, deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo, quest'ultimo non deve essere compattato;
 - se nelle aree di intervento sussistono piante di ulivo, le stesse si possono solo spostare acquisendo l'autorizzazione dall'Ufficio Provinciale Agricoltura della Regione Puglia nei termini di legge, prima di realizzare le opere;
 - divieto assoluto di utilizzare diserbanti chimici ed altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna selvatica.
- Regione Puglia - Servizio Attività Estrattive di Foggia con nota prot. n. 5691 del 25.06.2010 comunica che, in esito all'avvio di procedimento di codesto Servizio a margine distinto, di pari oggetto, esaminato il progetto inviato dalla Società in indirizzo, si esprime, ai solo fini minerari, nulla osta di massima alla realizzazione del progetto di che trattasi. La Società è comunque tenuta, in fase di realizzazione, a posizionare gli elettrodotti, gli edifici e le opere stradali in progetto ad una distanza di sicurezza di almeno 20

metri dai cigli di eventuali cave in esercizio e/o dismesse, così come previsto dal D.P.R. 9 aprile 1959 n. 128 sulle Norme di Polizia delle Miniere e delle Cave.

- Sovrintendenza per i Beni Archeologici della Puglia con nota prot. n. 6972 del 28.04.2010 comunica che, con riferimento al progetto in epigrafe, questa Soprintendenza, esaminati gli elaborati trasmessi (progetto definitivo), fa presente che l'area interessata dal progetto non comprende immobili sottoposti a provvedimenti di tutela archeologica, ma, sulla base delle conoscenze relative all'intensa occupazione antropica antica del territorio collegata al reticolo stradale e tratturale, ritiene indispensabile che, prima della realizzazione dell'impianto, siano approntate attività di valutazione dell'impatto archeologico. Gli elaborati progettuali dovranno dunque prevedere la redazione della Carta archeologica che riporti l'esito di ricerche bibliografiche e d'archivio, e le risultanze di ricognizioni di superficie e dell'aerofotointerpretazione. La carta dovrà essere redatta da archeologi in possesso di adeguati titoli formativi e professionali, i cui curricula dovranno essere preventivamente valutati dalla Scrivente. La Società, in data 30.03.2011, ha provveduto a trasmettere a detta Sovrintendenza quanto sopra richiesto, ma ad oggi non risulta pervenuto il relativo parere definitivo che, pertanto, si ritiene acquisito favorevolmente.
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia con nota prot. n. 4349 del 19.05.2010 dichiara che, dall'esame della documentazione cartografica, non sembrano evincersi ambiti territoriali assoggettati a tutela paesaggistica statale ex artt. 136 e 142 del D. Lgs. n. 42/2004. Non si ritiene, pertanto, di formulare osservazioni in ordine alla realizzazione dell'intervento proposto.
- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto con nota prot. n. 21155 del 28.04.2010 trasmette, completa della documentazione tecnico/planimetrica di supporto, l'allegata nota della Daunia Wind Srl di Foggia significando che il Comune di Serracapriola ricade sotto la giurisdizione territoriale del Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo di Ancona. Per la Regione e la

Società proponente che leggono per conoscenza, si precisa che questo Alto Comando non ha alcuna competenza nell'ambito del procedimento autorizzativo afferente l'anzidetto impianto eolico, al quale - di conseguenza - non può che rimanere del tutto estraneo.

Quest'ultimo, ad oggi, nonostante abbia ricevuto da Maridipart Taranto nota della Società proponente completa della documentazione tecnico-planimetrica di supporto e dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche della Regione Puglia copia conforme del Verbale della Conferenza di Servizi svolta in data 29.04.2010, non ha fatto pervenire il relativo parere definitivo di competenza che, pertanto, si ritiene acquisito favorevolmente.

- Consorzio di Bonifica della Capitanata nota prot. n. 9446 del 28.04.2010 comunica che dall'esame della documentazione tecnica inviata a corredo dell'istanza sono emerse interferenze degli interventi in progetto con la rete di adduzione e distribuzione del Distretto 8, comizio 63, del Comprensorio irriguo del Fortore, come dettagliatamente rappresentato negli stralci planimetrici allegati.

Rete di Adduzione

L'aerogeneratore T9 Insiste direttamente sull'adduttore \varnothing 800 mm. del distretto 8.

Distribuzione

Il cavidotto elettrico dell'aerogeneratore T9 si sviluppa in parallelo (interferenza tipo A) ad una condotta \varnothing 250 mm. in cemento amianto e intercetta (Interferenza tipo 8) una condotta \varnothing 150 mm. in cemento amianto; entrambe le interferenze si verificano in corrispondenza della particella 18 del foglio 7 di Serracapriola.

Le aree interessate dalle condotte sono espropriate e/o asservite a favore dei Demanio Pubblico dello Stato Ramo Bonifiche; esse non possono essere oggetto di interventi quali scavi, movimenti di terra, apertura di fossi, costruzioni, piantagioni, impianti, ingombri, depositi di terra e altre materie, né possono essere delimitate da recinzioni che impediscano il libero accesso al personale consortile; non possono essere destinate, infine, a sede di viabilità permanente.

Tenuto conto della fascia di asservimento in asse alle condotte (mt. 1,50 per condotte fino a \varnothing 275, mt. 2,50 per condotte da \varnothing 300 a \varnothing 500 e mt. 4,50 per condotte da \varnothing 600 a \varnothing 1200) e di quelle di rispetto su ambo i lati delle stesse (mt. 3,00), occorre che tra le condotte ed i singoli manufatti dell'impianto in oggetto sussista una distanza non inferiore a mt. 3,75 ($1,50/2 + 3,00$) per condotte fino a \varnothing 275, a mt. 4,25 ($2,50/2 + 3,00$) per condotte da \varnothing 300 a \varnothing 500 e mt. 5,25 ($4,50/2 + 3,00$) per condotte da \varnothing 600 a \varnothing 1200.

Per condotte posate in fascia espropriata tutti i manufatti, compreso recinzioni e viabilità, devono rispettare la distanza di mt. 3,00 dal limite dell'area demaniale.

Qualora non risulti possibile rispettare le condizioni innanzi riportate potrà essere richiesto lo spostamento delle condotte irrigue che di norma viene effettuato, qualora non sussistano motivi ostativi sia tecnici che amministrativi, con spese a totale carico della Società richiedente.

Per il superamento delle interferenze tra cavidotto e condotte irrigue occorre che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

Parallelismo (Interferenza tipo A)

Tenuto conto della fascia di asservimento in asse alle condotte (mt. 1,50 per condotte fino a \varnothing 275, mt. 2,50 per condotte da \varnothing 300 a \varnothing 500 e mt. 4,50 per condotte da \varnothing 600 a \varnothing 1200) e di quelle di rispetto su ambo i lati delle stesse (mt. 3,00), occorre che tra le condotte ed il cavidotto elettrico sussista una distanza non inferiore a mt. 3,75 ($1,50/2 + 3,00$) per condotte fino a \varnothing 275, a mt. 4,25 ($2,50/2 + 3,00$) per condotte da \varnothing 300 a \varnothing 500 e mt. 5,25 ($4,50/2 + 3,00$) per condotte da \varnothing 600 a \varnothing 1200. Per condotte posate in fascia espropriata deve sussistere la distanza di mt. 3,00 dal limite dell'area demaniale.

Intersezioni (interferenza tipo B)

1) il cavidotto deve essere posato al di sotto delle condotte irrigue e deve essere protetto meccanicamente per mezzo di una tubazione in acciaio della lunghezza non inferiore a mt. 10,50 (in asse alla condotta) per diametri sino a \varnothing 275 mm., non inferiore a mt. 11,50 per diametri da \varnothing 300 a \varnothing 500 mm., non inferiore a mt.

13,50 per diametri da \varnothing 600 a \varnothing 1200 mm.; per condotte di diametro superiore a \varnothing 1200 mm. la lunghezza della tubazione di protezione deve essere pari alla larghezza della fascia di esproprio maggiorata di mt. 12,00, sempre in asse alla condotta;

- 2) la profondità di posa deve essere tale da garantire un franco netto tra le generatrici di condotta irrigua e tubo di protezione del cavidotto non inferiore a cm. 100;
- 3) la profondità e la posizione effettiva delle condotte deve essere determinata, ove necessario, mediante saggi in sito da effettuarsi, a cura e spese di codesta spett.le Società, in presenza di tecnici consortili;
- 4) il conduttore elettrico da posare deve essere adatto ad ambienti umidi e bagnati, anche se immerso in acqua, senza giunzioni o derivazioni con altre linee nel tratto interessato;
- 5) la presenza del cavidotto deve essere adeguatamente segnalata su ambo i lati della condotta irrigua con cartelli indicatori posizionati su palo metallico ancorato al contro tubo ed avente un'altezza dal piano campagna non inferiore a mt. 2,00;
- 6) al di sopra del contro tubo deve essere posato un nastro di segnalazione per tutta la sua lunghezza;
- 7) l'attraversamento di condotte in cemento amianto e/o di diametro superiore a 500 mm. è consentito solo con tecnica spingi tubo a sonda teleguidata; in tal caso la profondità di posa deve essere tale da garantire un franco netto tra le generatrici di adduttore irriguo e tubo di protezione del cavidotto non inferiore a cm. 150; la distanza di inizio e fine trivellazione dall'asse della condotta deve essere non inferiore alla metà della lunghezza del tubo di protezione descritto al punto 1);
- 8) la tecnica dello spingi tubo o della sonda teleguidata può essere adottata anche per l'attraversamento di condotte in materiali diversi dal cemento amianto o per diametri inferiori a 500 mm.(auspicabile).

Qualora non risulti possibile rispettare le condizioni innanzi riportate, potrà essere richiesto lo spostamento delle condotte irrigue che di norma

viene effettuato, qualora non sussistano motivi ostativi sia tecnici che amministrativi, con spese a totale carico della Società richiedente.

Per il rilascio dell'autorizzazione alla esecuzione dei lavori interferenti con condotte consortili è necessario inoltre che codesta spett.le Società corredi la documentazione di apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentate con la quale si impegna:

- 1) a comunicare l'inizio dei lavori con congruo anticipo onde consentire al personale dell'Ente di effettuare i controlli e la sorveglianza del caso;
- 2) ad accettare che la realizzazione dell'impianto non deve comportare alcun vincolo per il Consorzio che pertanto rimane libero di effettuare interventi sulle proprie tubazioni di qualsiasi genere e in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso nei confronti dei proprietari e/o dei gestori dell'impianto;
- 3) ad adottare ogni possibile cautela per proteggere i propri impianti dal rischio di scoppio delle condotte irrigue e conseguenti allagamenti; in ogni caso la Società richiedente deve sollevare il Consorzio da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con l'esercizio degli impianti irrigui in caso di fuoriuscita accidentale di acqua dalle tubazioni.

Per il rilascio dell'autorizzazione alla esecuzione di lavori interferenti con la rete di adduzione e distribuzione irrigua è pertanto necessario che la Società richiedente prenda atto delle interferenze riscontrate e delle prescrizioni da osservare per il loro superamento e proceda alla revisione del progetto depositato integrando il medesimo con la documentazione tecnica relativa alle modalità di superamento delle interferenze con le condotte irrigue oltre che con eventuali proposte di spostamento laddove ritenute necessarie e/o opportune.

- Autorità di Bacino della Puglia con nota prot. n. 4843 del 28.04.2010 precisa che, dall'esame degli elaborati trasmessi, si è rilevato che il progetto di cui si tratta non rientra nel territorio di competenza dell'Autorità di Bacino della Puglia. La richiesta del parere di competenza deve essere, pertanto, inoltrata all'Autorità di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore.

- Autorità di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore con nota prot. n. 791 del 09.05.2011 conferma quanto già comunicato con nota prot. n. 674 del 29.04.2010 nel quale si rappresenta che, dal confronto tra le planimetrie progettuali e le cartografie del Progetto di PAI, si rileva che gli aerogeneratori individuati con le sigle T7, T8, T9, T13 e T14, riproposti a nuova valutazione ambientale, non ricadono in corrispondenza di areali a pericolosità da frana e/o idraulica.
- ASL Foggia - Dipartimento di Prevenzione Pubblica con nota prot. n. 109 del 28.07.2010 esprime parere favorevole. Il presente parere di carattere esclusivamente igienico - sanitario lascia impregiudicati eventuali valutazioni in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, antinfortunistica, antincendio, urbanistica, ecc.
- ARPA Puglia DAP di Foggia con nota prot. n. 39110 del 10.08.2010 dichiara che, dopo aver constatato che l'aerogeneratore MM92 per il quale si chiede di integrare il parere di competenza era previsto nella documentazione tecnica integrativa presentata e considerato che non vi sono aumenti di potenza ma al contrario i due aerogeneratori risultano simili nella loro configurazione, si ritiene che il parere favorevole già espresso con nota prot. n. 31518 del 28.06.2010 possa essere esteso anche all'aerogeneratore marca Repower MM92 da 2 MW.
- Comune di Serracapriola con modulo parere del 29.04.2010 esprime parere favorevole alla realizzazione dell'impianto.
- Provincia di Foggia - Settore Assetto del Territorio con nota prot. n. 13236 del 02.03.2011 comunica che, dalla documentazione trasmessa emerge che l'intervento di cui si tratta è stato sottoposto a verifica di VIA da parte del Settore Ambiente di questo Ente che ha espresso parere positivo con Determina n. 2394 del 28.07.2008 e sono stati già espressi i pareri delle Regione Puglia - Ispettorato Dipartimentale delle Foreste, della Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio, dell'ARPA Puglia e del Servizio Agricoltura della Regione Puglia. Per quanto attiene agli aspetti paesaggistici, si rileva che l'area oggetto di intervento, peraltro già interessata dalla realizzazione di impianti regolarmente

autorizzati, ricade in Ambito Territoriale Esteso di tipo "E" di valore normale, non sottoposto a tutela diretta del P.U.T.T./P approvato con Delibera Regionale n. 1043 del 25.06.2008. Pertanto, fatta salva l'applicabilità del Regolamento Regionale n. 24 del 30.12.2010, lo scrivente Settore non ha nel merito alcun parere di competenza da esprimere.

- Aeronautica Militare 3° Regione Aerea con nota prot. n. 36686 del 05.07.2010 rilascia nulla osta militare per gli aspetti demaniali di competenza. Si precisa che, per ciò che concerne la segnaletica degli ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa.
- Comando Militare Esercito "Puglia" con nota prot. n. 11430 del 22.06.2010 concede il nulla osta di Forza Armata subordinatamente all'effettuazione da parte della Società interessata degli interventi di bonifica dell'area in questione comunicando a questo Comando l'avvenuta effettuazione degli stessi.
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Foggia con nota prot. n. 5293 del 22.04.2010 comunica che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica non sono assoggettati all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi, non essendo ricompresi nell'allegato al D.M. 16.02.1982. Corre l'obbligo tuttavia evidenziare che, in caso di presenza, nell'ambito dell'impianto di che trattasi, di attività accessorie ricomprese nel già citato elenco allegato al D.M. 16.02.1982, il relativo titolare è tenuto all'attuazione degli adempimenti di cui agli artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 37/98, sia per quanto attiene la preventiva acquisizione del parere di conformità da parte di questo Comando sul progetto delle opere di adeguamento oltre che, a lavori ultimati, la presentazione della prescritta richiesta di sopralluogo per l'ottenimento del richiamato documento autorizzativo di prevenzione incendi. Deve parimenti evidenziarsi che, anche in caso di attività non soggette al controllo, sussiste comunque l'obbligo a carico del titolare dell'osservanza delle vigenti norme di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, ivi compresa l'adozione delle misure degli apprestamenti e delle cautele finalizzate a scongiurare il rischio di incendio ed

a mitigare le conseguenze in caso di accadimento.

- TERNA SpA con nota prot. n. 7469 del 03.06.2010 comunica il nulla osta in merito alla connessione alla RTN entro i limiti di potenza di cui alla STMG trasmessa con nota prot. n. 5170 del 22.04.2010 consistente nel collegamento in antenna a 150 kV con la esistente stazione RTN a 150 kV di "Serracapriola" inserita in entra - esce sulla linea "Portacannone - San Severo", utilizzando il medesimo stallo già utilizzato dalla Società Daunia Wind, ed accettata dalla Società stessa in data 02.07.2009.
- il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo ha quindi comunicato, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti in Conferenza di Servizi, con nota prot. n. 4068 del 31 marzo 2011, la conclusione del procedimento, a seguito del quale nessuno degli Enti coinvolti nel procedimento ha formulato osservazioni.

Rilevato che:

- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n. 13925 del 29.09.2010, comunicava al Comune di Serracapriola ed ai soggetti interessati l'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità propedeutico alla procedura espropriativa;
- non risultano pervenute presso l'Ufficio Energia e Reti Energetiche osservazioni e/o opposizioni all'avviso del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- a seguito di verifica con il Piano di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale della Puglia con Delibera n. 230 del 20.10.2009, è risultato che l'intervento in oggetto non risulta interessare Zone di Protezione Speciale Idrogeologica di "Tipo A" né di "Tipo B1 e B2";
- il procedimento in esame non rientra nel campo di applicazione del R.R. n. 24/2010, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del Regolamento stesso ed ai sensi della circolare prot. n. 7721 del 15.06.2011 della Conferenza di Direzione. Sono pervenuti alcuni pareri ambientali in data successiva all'entrata in vigore della D.G.R. n. 3029/2010; tuttavia, a prescindere dall'obbligatorietà di tali pareri, gli stessi risultano favorevoli e, pertanto, alla luce

anche del fatto che l'istanza è stata presentata sin dal 25.08.2008, non si ritiene necessario l'adeguamento della documentazione progettuale ai sensi della citata D.G.R. n. 3029/2010;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 della L. n. 241/1990 e s.m.i., “*si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'Amministrazione*”;
- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. n. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;
- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della L. n. 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della Conferenza di Servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la Determinazione di conclusione del procedimento di variante all'Autorizzazione Unica n.103 del 01.02.2007 per la costruzione ed esercizio:
 - n. 5 aerogeneratori e relativi cavidotti di collegamento alla stazione elettrica 30/150 kV di “Serracapriola” già autorizzata con la Determinazione Dirigenziale oggetto della presente variante.

Tenuto conto che:

- la Società, riscontrando la nota prot. n.AOO_159-4068 del 31.03.2011 dell'Ufficio Energia e Reti Energetiche, ha depositato n. 3 copie del progetto definitivo, conforme a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo ed adeguato a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento autorizzativo, come da dichiarazione allegata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- in data 21.04.2011 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società Daunia Wind ed il Comune di Serracapriola Atto di Impegno e Con-

venzione di cui alla Delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;

- l'Ufficiale Rogante del Servizio Affari Generali, in data 05 maggio 2011, ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 12777 e della Convenzione al repertorio n. 12778;
- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n.190 dell'11 Luglio 2011 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo.

Sulla base di quanto riportato in narrativa, si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della L. n. 241/90 e s.m.i, la Determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica relativa alla variante della Determina Dirigenziale n. 103 del 01.02.2007 di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Vista la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;

Viste le linee guida pubblicate nella G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14 novembre 1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23 gennaio 2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n. 3261 del 28 luglio 1998 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo n.29 del 03 febbraio 1993 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge Regionale n. 7/97;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

Ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, di adottare la Determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Daunia Wind S.r.l. con sede legale in Foggia alla via Napoli n. 121, Partita IVA n.02388580710 della variante all'Autorizzazione Unica n. 103 del 01.02.2007, di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio:

- n. 5 aerogeneratori e relativi cavidotti di collegamento alla stazione elettrica 30/150 kV di "Serracapriola" già autorizzata con la Determinazione Dirigenziale oggetto della presente variante.

Art. 3)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente Determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante ed al Comune di Serracapriola (FG).

Art. 4)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 16 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta Regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Davide F. Pellegrino

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 11 luglio 2011, n. 191

Autorizzazione Unica ai sensi dei commi 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza elettrica di 9,987 MW, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso, da realizzarsi nel Comune di Candela (FG); Società: MARGHERITA S.r.l. con sede legale in Foggia, via Napoli n. 121 - P. IVA e C.F. 03188710713

Il giorno 11 Luglio 2011, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti